



Comune di Boscotrecase

(prov. di Napoli) - Cap: 80042 - Indirizzo: Via Rio, 2
Tel 081/5373838 - Fax 081/8587201

AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISI E PER LE CORTI DI ASSISI E DI APPELLO BIENNIO 2018/2019

IL SINDACO

Visto l'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, sul Riordinamento dei giudizi di assise, sostituito dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

Visto l'art. 2 della legge 27 dicembre 1956 n° 1441 circa la partecipazione delle donne all'amministrazione della giustizia nelle Corti di Assisi e nei Tribunali per i Minorenni;

INVITA

tutti i cittadini, non ancora iscritti negli Albi dei Giudici Popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della sopra citata legge, e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte d'Assisi e di Corte d'Assisi d'Appello.

I modelli per la presentazione delle domande sono disponibili presso l'Ufficio C.E.D. e sul Sito Istituzionale del Comune www.comune.boscotrecase.na.it

Le domande in carta semplice dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo dell'Ente, entro e non oltre il **31luglio 2017**.

Dalla Residenza Municipale, li

IL SINDACO
Pietro CAROTENUTO

Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287

Art.9 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assisi

I giudici popolari per le Corti di Assisi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
- b) buona condotta morale;
- c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) titolo di studio di scuola media di primo grado.

Art.10 Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assisi di Appello

I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'art. precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado.

Art. 11 Carattere obbligatorio dell'Ufficio

l'ufficio di giudice popolare è obbligatorio ed è parificato a tutti gli effetti all'esercizio delle funzioni pubbliche.

Art.12 Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

- a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
- b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;
- c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.